

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 settembre 2012, n. 0184/Pres.

**Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti promossi dai Comuni per l'accesso locale a internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, ai sensi dell'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari e requisiti degli utenti finali del servizio
Art. 4	Progetti finanziabili
Art. 5	Presentazione delle domande di contributo e dei progetti
Art. 6	Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 7	Istruttoria
Art. 8	Spese ammissibili
Art. 9	Entità complessiva dello stanziamento, limite del singolo contributo e criteri di ripartizione delle somme residue
Art. 10	Ripartizione del contributo tra soggetti assegnatari presentatori di progetti in forma associata
Art. 11	Composizione e funzionamento della Commissione preposta alla valutazione dei progetti
Art. 12	Criteri di attribuzione dei punteggi ai progetti presentati e formazione della graduatoria
Art. 13	Approvazione della graduatoria
Art. 14	Finanziamento dei progetti, ulteriore criterio di ripartizione dei fondi, concessione ed erogazione del contributo
Art. 15	Rendicontazione, ispezioni e controlli
Art. 16	Norme suppletive ed entrata in vigore
Tabella A - Prospetto riassuntivo degli elementi di valutazione ex Art. 12	

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi 13 e 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) finalizzati al sostegno dei progetti promossi dai Comuni e volti a garantire sul territorio degli stessi un servizio di accesso locale ad internet, gratuito e senza fili, in modalità wi-fi, nelle aree ed edifici pubblici, a favore della collettività indistinta.

2. L'iniziativa si pone in continuità e coerenza con il Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di information e communication technologies - ERMES (an

Excellent Region in a Multimedia European Society)), approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2634 ed ha come precisi obiettivi quelli di:

- a) garantire almeno una zona di accesso locale ad internet in modalità wi-fi nei Comuni della regione, aumentando in tal modo la possibilità di accesso alla rete per la collettività indistinta, con positivi effetti anche in relazione al superamento del digital divide;
- b) contribuire a realizzare – per quanto possibile – un sistema unico di autenticazione regionale per accedere in modalità wi-fi alla rete.

## Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) accesso locale a internet: la possibilità, garantita alla collettività indistinta da adeguate installazioni tecnologiche cofinanziate ai sensi del presente atto, di connettersi in aree ed edifici pubblici, e previa autenticazione ai sensi delle vigenti norme in tema di sicurezza delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle caratteristiche temporali e di traffico di cui all'articolo 4;
- b) Amministrazione promotrice: il Comune o i Comuni in forma associata presentatori di un progetto;
- c) aree ed edifici pubblici: piazze, centri di aggregazione pubblici o comunque aperti al pubblico senza o con non prevalenti finalità commerciali quali tra l'altro arenili, parchi, giardini; edifici pubblici quali tra l'altro case comunali, municipi, biblioteche civiche, centri comunali diurni per giovani ed anziani;
- d) Comuni in forma associata: Enti comunali che intendono accedere al cofinanziamento regionale presentando progetti congiunti, involgenti più territori comunali, ancorché i soggetti pubblici non siano associati in forma stabile, ma anche solo in relazione a quanto previsto dal presente regolamento;
- e) wi-fi: la tecnica e i relativi dispositivi che consentono a terminali di utenza di collegarsi tra loro attraverso una rete locale in maniera wireless (WLAN) basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11.
- f) access point: dispositivo elettronico di telecomunicazione (ricetrasmittente) che permette all'utente mobile di collegarsi ad una rete wireless tramite proprio terminale abilitato.

## Art. 3 (Soggetti beneficiari e requisiti degli utenti finali del servizio)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni della regione, anche in forma associata, che presentino progetti finalizzati alla connettività wi-fi a favore della collettività indistinta, con esclusione di usi industriali, produttivi o commerciali.

## Art. 4

(Progetti finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo i progetti, presentati dall'Amministrazione promotrice, che si conformino alle finalità di cui all'articolo 1, rimanendo operativi ed efficienti almeno per un periodo minimo garantito, costituito da un lasso temporale triennale continuo decorrente dall'effettiva operatività del progetto ammesso a contributo.

2. I medesimi progetti devono inoltre garantire, a pena di inammissibilità, che:

- a) la facoltà di registrarsi ed usare la rete sia assicurata alla collettività indistinta dei potenziali utenti;
- b) la gestione operativa delle installazioni tecnologiche sia affidata all'Amministrazione promotrice o, qualora sia consentita la partecipazione di privati, questi agiscano in ogni caso per conto e secondo le indicazioni dell'Amministrazione promotrice;
- c) l'uso della rete sia gratuito;
- d) sia prevista una durata giornaliera massima della connessione garantendo comunque almeno due ore di collegamento anche non consecutivo, oppure sia previsto un limite massimo sul traffico giornaliero generato (in download e in upload) comunque non inferiore a 300 MByte scambiati; nel caso in cui l'Amministrazione promotrice intenda usufruire dei sistemi di autenticazione unificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) eventualmente promossi dalla Regione, il limite adottato sul tempo di connessione o sul traffico generato sia quello previsto in maniera unitaria dal sistema centralizzato;
- e) la rete non abbia finalità lucrative e non possa pertanto essere sfruttata per fini diversi da quelli strettamente privati;
- f) la riservatezza degli utenti sia tutelata e che i dati da questi forniti ai sensi di legge, per l'accesso e l'utilizzo della rete, e i dati di utilizzo della rete siano gestiti dall'Amministrazione promotrice o comunque per suo conto, non potendo essere ceduti a terzi né utilizzati per fini diversi dalla gestione della rete;
- g) sia parimenti assicurata la neutralità tecnologica della rete, evitando restrizioni arbitrarie e non giustificate relative all'accesso alla rete, ai servizi ed ai dispositivi utilizzabili dagli utenti;
- h) il servizio sia assicurato e pubblicizzato adeguatamente dall'Amministrazione promotrice, opportunamente segnalando l'ubicazione degli access point con l'apposizione di idonea segnaletica, nonché con eventuali ulteriori e facoltative azioni, quali tra l'altro la pubblicazione dei punti di accesso sul sito web istituzionale ovvero la redazione e messa a disposizione di una carta esplicativa dei servizi wi-fi, recante almeno le limitazioni al servizio offerto e le modalità di registrazione allo stesso.

Art. 5

(Presentazione delle domande di contributo e dei progetti)

1. Le domande di contributo, sottoscritte – a pena di inammissibilità – dal legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente o, in caso di progetti presentati da Comuni in forma associata, dal legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente irrevocabilmente designato come capofila del progetto di cui si richiede l'ammissione a contributo, vanno presentate alla

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, attualmente competente in materia di telecomunicazioni, entro il termine fissato con decreto del Direttore centrale competente in materia di telecomunicazioni, pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione.

2. Le domande, redatte in conformità a modelli resi disponibili sul sito web della Regione, approvati con provvedimento del Direttore del Servizio di cui al comma 1, sono inoltrate secondo le modalità indicate dal medesimo provvedimento. Esse sono corredate, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) progetto costituito al minimo da relazione illustrativa, relazione tecnica, computo metrico estimativo, schema funzionale dell'impianto, corografia in scala 1:5000, planimetria in scala 1:1000 con localizzazione degli impianti, localizzazione delle aree da coprire ed elenco delle coordinate georiferite degli access point installati. Il grado di dettaglio degli elaborati, anche in caso di prevalenza della parte forniture, è quello adottato nei progetti preliminari di lavori pubblici; gli elaborati sopra citati devono essere a firma di un tecnico comunale ovvero di professionista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche di settore;
- b) relazione illustrativa del progetto presentato, con particolare riferimento agli aspetti dello stesso dedicati alla connettività wi-fi, comprendendo dettagliati preventivi di spesa redatti da soggetti qualificati operanti nel settore delle forniture o dell'installazione di materiale tecnologico ovvero in entrambi i settori;
- c) attestazione redatta, timbrata e firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia, asseverante la congruità del costo dell'intervento nella sua parte relativa all'acquisto, posa in opera e collaudo delle infrastrutture tecnologiche destinate alla connettività wi-fi in favore dell'utenza potenziale indistinta. Nel caso tali attività siano svolte direttamente dall'Amministrazione promotrice beneficiaria del contributo, la perizia dettaglia anche i tempi e i costi unitari, con riferimento a prezzi approvati dalla Pubblica Amministrazione.

#### Art. 6

##### *(Comunicazione di avvio del procedimento)*

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 3, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 7

##### *(Istruttoria)*

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio competente in materia di telecomunicazioni effettua l'attività istruttoria sulle domande diretta a verificare la regolarità delle stesse e la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente.

Art. 8  
*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili a contributo le sole spese di investimento relative a:
- a) acquisto di apparati tecnologici operanti in connettività wi-fi, comprese le spese per l'acquisto di software dedicato, la configurazione/customizzazione, l'installazione e il collaudo degli apparati;
  - b) apprestamenti, eventualmente comprensivi di opere edili, necessari alla posa degli apparati ed alla segnalazione della presenza degli stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera h);
  - c) spese generali, collegate a quelle di cui alle lettere a) e b) e relative in particolare a onorari di professionisti abilitati e iscritti ad albi o collegi professionali, studi di fattibilità, lavori svolti dall'Ente beneficiario del contributo, fino ad un massimo del 12 per cento delle spese di cui alle lettere a) e b).

2. Le spese di cui al comma 1 sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 9  
*(Entità complessiva dello stanziamento, limite del singolo contributo e criteri di ripartizione delle somme residue)*

1. L'assegnazione dei contributi avviene nei limiti previsti dallo stanziamento sul bilancio regionale.

2. Ciascun progetto ammesso beneficia, in sede di prima assegnazione e nei limiti del finanziamento disponibile, di un contributo pari all'80 per cento della spesa ammissibile documentata, e comunque nel limite massimo di € 10.000,00.

3. Qualora, a chiusura della graduatoria di assegnazione dei singoli contributi, dovessero residuare fondi non assegnati, il residuo va suddiviso proporzionalmente alle quote ottenute dai progetti ammessi a ripartizione dei fondi.

Art. 10  
*(Ripartizione del contributo tra soggetti assegnatari presentatori di progetti in forma associata)*

1. I progetti presentati in forma associata devono comprendere, in allegato, una chiara preventiva individuazione dei criteri di riparto della somma percepita, in caso di positivo inserimento in graduatoria, tra gli Enti promotori associati.

2. La mancata individuazione di tali criteri determina l'inammissibilità, insindacabilmente accertata d'ufficio in sede istruttoria, del progetto presentato.

#### Art. 11

*(Composizione e funzionamento della Commissione preposta alla valutazione dei progetti)*

1. I progetti presentati sono valutati da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di telecomunicazioni.

2. La Commissione è presieduta dal Direttore del Servizio competente in materia di telecomunicazioni e composta da altri quattro soggetti, tre dei quali individuati tra il personale regionale con competenze tecniche di settore o giuridiche o in possesso di entrambe, e uno tra il personale della società in-house Insiel S.p.A., al fine di garantire il necessario supporto tecnico-conoscitivo nella valutazione della componente ICT dei progetti.

3. Il Presidente, dopo aver verificato che non vi siano palesi situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi dei commissari, dichiara validamente insediata la Commissione, nominandone il Segretario tra i componenti regionali.

4. E' in facoltà del Presidente avvalersi del supporto e della consulenza di altri dipendenti regionali ivi compreso eventualmente un dipendente con funzioni di stenodattilografo verbalizzante.

5. La Commissione tiene le proprie sedute, sempre che non sia motivatamente disposto in altro senso dal Presidente, presso la sede della Struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.

6. I membri della Commissione e gli altri soggetti, di cui al comma 4, eventualmente chiamati a prestarle assistenza non percepiscono emolumenti, gettoni o rimborsi spese di alcun tipo a carico dell'Amministrazione regionale.

7. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno tre componenti; in caso di decisioni da prendere a maggioranza, laddove il numero dei commissari presenti sia pari, il voto del Presidente è decisivo.

8. La valutazione dei progetti può avvenire in più sedute consecutive convocate informalmente, a chiusura di ogni riunione, dal Presidente.

#### Art. 12

*(Criteri di attribuzione dei punteggi ai progetti presentati e formazione della graduatoria)*

1. La Commissione stila la graduatoria dei progetti ammissibili tenendo conto dei seguenti elementi, ponderati secondo quanto esposto di seguito e riassunto nella Tabella A:

- a. **classe demografica del Comune promotore**, individuata come segue:
- classe A: Comuni con popolazione fino a cinquecento abitanti – punti quaranta
  - classe B: Comuni con popolazione compresa tra cinquecentouno e mille abitanti – punti trentasei;
  - classe C: Comuni con popolazione compresa tra milleuno e duemilacinquecento abitanti – punti trentuno;
  - classe D: Comuni con popolazione compresa tra duemilacinquecentouno e cinquemila abitanti – punti venticinque;
  - classe E: Comuni con popolazione compresa tra cinquemilauno e diecimila abitanti – punti diciotto;
  - classe F: Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti – punti dieci.
- I riferimenti alla popolazione sono quelli dell'ultimo censimento disponibile alla pubblicazione del presente regolamento.
- In caso di Comuni che presentino progetti in forma associata, il punteggio assegnato è dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti ai Comuni associati, fino a concorrenza del punteggio massimo attribuibile per il presente criterio, pari a cinquanta punti;
- b. **economicità del progetto** espressa dalla spesa unitaria per access point installato, calcolata

secondo la seguente formula:

$$S_{unit} = \text{€comp} / N_{ap}$$

dove:

$S_{unit}$  è la spesa unitaria per access point, calcolata con riferimento ai contenuti dell'articolo 8;

$\text{€comp}$  è il costo complessivo del progetto presentato, calcolato con riferimento ai contenuti dell'articolo 8;

$N_{ap}$  è il numero di access point installati e attivati ai sensi del progetto presentato.

Il punteggio massimo, pari a cinquanta punti, è assegnato al progetto con la minor spesa per access point, calcolata con la formula surriportata.

Agli altri progetti sono conferiti punteggi calcolati secondo la proporzione seguente:

$$S_{unitbest} : S_{unitPV} = x : 50$$

dove:

$S_{unitbest}$  è la spesa unitaria più bassa, determinata come sopra;

$S_{unitPV}$  è la spesa unitaria del progetto in valutazione, determinata come sopra;

x è il punteggio da attribuire in relazione al criterio in oggetto (economicità del progetto).

2. Il punteggio finale ottenuto da ciascun progetto è dato dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascuno degli elementi valutativi considerati.

3. Ciascun punteggio è calcolato fino al secondo elemento decimale, con arrotondamento al centesimo inferiore se il terzo decimale è compreso tra zero e quattro e con arrotondamento al centesimo superiore se il terzo decimale è compreso tra cinque e nove. Il punteggio complessivo potenzialmente conseguibile da un progetto è pari a cento punti.

4. A parità di punteggio è preferito il progetto presentato per primo; fa fede il numero di protocollo regionale attestante il deposito.

#### Art. 13

##### *(Approvazione della graduatoria)*

1. Conclusa, ai sensi dell'articolo 12, la ponderazione dei progetti ammessi, la Commissione stila una graduatoria provvisoria.

2. Entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Direttore del Servizio competente in materia di telecomunicazioni approva con proprio decreto la graduatoria provvisoriamente stilata dalla Commissione.

3. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito web della Regione.

#### Art. 14

##### *(Finanziamento dei progetti, ulteriore criterio di ripartizione dei fondi, concessione ed erogazione del contributo)*

1. I progetti accedono a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria fino a concorrenza delle risorse disponibili. Al primo soggetto assegnatario per il quale non vi siano sufficienti risorse per finanziare il progetto con la percentuale spettante è richiesto l'assenso a realizzarlo godendo di un contributo percentualmente inferiore, ovvero a ricalibrare in diminuzione la spesa afferente all'iniziativa. In caso di mancato assenso il contributo compete, alle medesime condizioni, al richiedente immediatamente successivo in graduatoria.

2. Il Servizio competente in materia di telecomunicazioni informa, con lettera raccomandata o strumento equipollente, ciascun beneficiario utilmente inserito in graduatoria circa l'ammissione a contributo del progetto, l'entità del contributo conseguibile, i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Qualora il beneficiario accetti il contributo, il medesimo Servizio provvede ad impegnare i fondi necessari; trasmette altresì al beneficiario copia del decreto di concessione contenente anche i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute.

4. Il medesimo decreto di concessione dispone l'erogazione dell'importo pari al 50 per cento del contributo.

5. Il saldo del contributo è liquidato ed erogato con il decreto di approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 15.

#### Art. 15

##### *(Rendicontazione, ispezioni e controlli)*

1. I soggetti beneficiari producono la rendicontazione dovuta al Servizio competente in materia di telecomunicazioni nelle forme semplificate di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio di cui al comma 1 verifica la regolarità della documentazione presentata a fini rendicontali, può inoltre effettuare controlli a campione *in loco* – anche per il tramite di soggetti societari in-house – al fine di accertare che il progetto cofinanziato sia corrispondente a quanto previsto in sede di domanda contributiva e di successiva documentazione delle spese sostenute, e che sia pienamente operante.

3. Resta impregiudicata la facoltà degli Uffici regionali di porre in essere ulteriori successivi controlli a campione – anche per il tramite di soggetti societari in-house – concernenti l'effettivo funzionamento del servizio di connettività wi-fi, nel corso del periodo minimo garantito di cui all'articolo 4, comma 1.

#### Art. 16

##### *(Norme suppletive ed entrata in vigore)*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**TABELLA A –  
PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE ex Art. 12**

<b>elemento di valutazione (ex art. 12)</b>	<b>sommara descrizione dell'elemento di valutazione</b>	<b>punteggio massimo conseguibile</b>
<b>a</b>	classe demografica del Comune presentatore /dei Comuni presentatori del progetto	<b>40 punti – (50 punti se in forma associata)</b>
<b>b</b>	economicità del progetto (spesa unitaria per access point)	<b>50 punti</b>
<b>TOTALE</b>	<b>punteggio complessivo conseguibile</b>	<b>100 punti</b>